



Comune di Ferla

libero consorzio di Siracusa

Verbanco di "Ferla" nel 1992

protocollo@pec.comune.ferla.sr.it

Verbanco di "Ferla" nel 1992

Determinazione del Sindaco n. 15 del 23 dicembre 2024

Oggetto : Conferimento incarico di esperto all'avvocato andrea nicosia ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 26 agosto 1992 n. 7 e ss.mm.ii. come modificato dalla L.R. 17.02.2021, n. 5

IL SINDACO

PREMESSO che :

- la legislazione siciliana, al fine di consentire ai Sindaci di svolgere al meglio le funzioni loro attribuite, nonché per sostenere l'azione amministrativa indirizzata all'attuazione del proprio programma, ha introdotto la facoltà di conferire incarichi ad esperti esterni;
- le scelte programmatiche di questa Amministrazione Comunale sono volte a curare gli interessi della propria comunità, promuovendone lo sviluppo sociale, economico e culturale;
- rientra nei programmi dell'Amministrazione Comunale migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa per la realizzazione, implementazione e gestione di programmi/progetti/interventi, anche mediante l'adozione di opportune misure di carattere giuridico-amministrativo;

VISTO l'art. 14 della l.r. 7/1992 e successive modifiche ed integrazioni (per ultimo la L.R. n°5 del 17/02/2021) che testualmente recita: *"Il sindaco può conferire incarichi a tempo determinato, rinnovabili, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione. L'oggetto e la finalità dell'incarico devono essere definiti all'atto del conferimento [e possono anche riferirsi ad attività di supporto agli uffici in materia di particolare complessità, per le quali l'ente abbia documentabili carenze nelle specifiche professionalità] **. Il sindaco, può altresì, conferire, in aggiunta agli incarichi ad esperti di cui al presente comma, l'incarico di portavoce previsto dall'art.7 della legge 7 giugno 2000, n. 150. Gli incarichi di cui al presente comma non possono essere conferiti dal sindaco negli ultimi sei mesi del mandato. 2. Il numero degli incarichi di cui al comma 1 non può essere superiore a: a) due nei comuni fino a 30.000 abitanti; b) tre nei comuni da 30.000 a 250.000 abitanti; c) quattro nei comuni con oltre 250.000 abitanti. 3. Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati di documentata professionalità. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato. 4. Il sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività svolta dagli esperti da lui nominati. 5. Agli esperti è corrisposto un compenso mensile non superiore allo stipendio tabellare previsto per la qualifica unica dirigenziale dal CCNL del

Comparto Regioni ed Autonomie Locali. Sono, altresì, consentiti conferimenti di incarichi a titolo gratuito, nei limiti di cui al comma 2, ove il soggetto individuato accetti espressamente, all'atto di conferimento, la gratuità della prestazione. 6. Ad un medesimo soggetto non possono essere conferiti contemporaneamente più di due incarichi ai sensi del presente articolo. L'incarico di esperto è compatibile con altri incarichi di collaborazione esterna e/o di consulenza, purché gli incarichi non comportino conflitti di interesse." * [vedi C. Cost. sentenza n°70/2022];

ATTESO che la Corte Costituzionale con sentenza n.70 del 15/03/2022, vagliando la legittimità costituzionale della richiamata novella normativa, ha riconosciuto per tali nomine di esperti:

- che in riferimento all'oggetto dell'incarico tale potere incontra un limite nello stesso art. 97 Cost. nell'identificare gli atti di indirizzo politico amministrativo e quelli a carattere gestionale, rispetto ai quali il legislatore non può compiere scelte che, contrastando in modo irragionevole con il principio di separazione tra politica e amministrazione, ledano l'imparzialità della pubblica amministrazione (sentenza n. 108 del 2015). In ragione di quanto sopra la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art.9, comma1, della L.R. Sicilia n. 5 del 2021 limitatamente alla locuzione secondo cui, con riferimento agli incarichi di "esperto del Sindaco", prevede: *"e possono anche riferirsi ad attività di supporto agli uffici in materie di particolare complessità, per le quali l'ente abbia documentabili carenze delle specifiche professionalità"*.
- con la stessa sentenza la Corte ha riconosciuto tali nomine di esperti esterni appaiono giustificati, da un lato, alla stregua dell'incremento di competenze del Sindaco nell'ambito dell'ordinamento siciliano e, dall'altro, con l'esigenza di garantire allo stesso la possibilità di espletare al meglio tutti i molteplici e complessi compiti derivanti dalla posizione di diretta responsabilità politica verso i cittadini che, conseguentemente, lo impegna ad assumere un ruolo maggiormente attivo nell'ambito dell'amministrazione comunale.
- che in ordine alla durata dei detti incarichi e dalla loro rinnovabilità, la peculiarità dell'incarico, in conseguenza del necessario rapporto fiduciario con l'organo politico giustifica deroghe da parte del legislatore regionale alla disciplina dettata dall'art.7, comma 6 , T.U. pubblico impiego (sentenze n. 43 del 2019, n. 53 del 2012, n. 7 del 2011 e n. 252 del 2009) e consente la nomina diretta di carattere fiduciario dell'esperto senza procedura comparativa e di ammettere il rinnovo ad opera del Sindaco nel corso del cui mandato l'incarico è stato originariamente conferito, per una durata che comunque non lo ecceda;
- che in ordine ai criteri di scelta del professionista la mancata applicazione della procedura di comparazione selettiva si giustifica *"nella prospettiva di garantire il necessario grado di fiduciarità del personale di diretta collaborazione"* (sentenza n.7 del 2011), confinata al solo supporto del Sindaco, a seguito dell'accoglimento della questione di legittimità costituzionale relativa alla possibilità di incarico anche a beneficio degli uffici amministrativi; dall'altro, la qualificazione è adeguatamente assicurata dal requisito della laurea, ordinariamente prevista, e dalla documentata professionalità richiesta perché possa essere *"ampiamente motivato"* il conferimento dell'incarico al soggetto che ne sia eventualmente privo, secondo l'interpretazione dell'art.14 della L.R.Sicilia n.7 del 1992 - sul punto rimasto invariato a seguito della sostituzione operata dalla disposizione censurata-seguita peraltro

dalla giurisprudenza contabile (ex plurimis, Corte dei conti, sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana, sentenza 2 luglio 2019, n. 65/A/2019);

- che in ordine alla durata e rinnovabilità dell'incarico, la necessità della previsione di un termine ("a tempo determinato") e il fatto che sia dettata una disciplina del compenso (l'eventuale contemplata gratuità che deve essere espressamente accettata "all'atto del conferimento") ben possono essere intesi nel senso che le relative determinazioni avvengano al momento dell'incarico, in modo da delineare ex ante il perimetro dei principali diritti e obblighi dei contraenti;

DATO ATTO che la disposizione normativa richiamata, tornata alla precedente formulazione, per il conferimento dell'incarico di esperto prescrive che:

- il conferimento dell'incarico debba riferirsi ad attività di supporto al Sindaco nell'ambito delle competenze espressamente attribuite dalla legge;
- l'incarico sia a tempo determinato e non dia luogo all'instaurarsi di un rapporto di pubblico impiego;
- non possano essere conferiti dal Sindaco incarichi in numero superiore a quello stabilito in rapporto alla dimensione demografica del Comune;
- l'esperto nominato sia dotato di documentata professionalità in rapporto ai compiti assegnati gli (professionalità che può, evidentemente, consistere non soltanto nel possesso di titoli di studio ma può anche essere frutto di una particolare esperienza maturata in un determinato settore);
- nell'ambito delle competenze sindacali il rapporto può essere instaurato in assenza di procedura di comparazione selettiva e che ciò si giustifica *«nella prospettiva di garantire il necessario grado di fiduciarità del personale di diretta collaborazione»* (sentenza Corte Cost. n. 7 del 2011),

RICHIAMATE le *"linee applicative e organizzative in materia di conferimento di incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca e di spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 1, comma 173 della legge 266/2005"* della Corte dei Conti – sezione regionale di Controllo per la Regione Siciliana, deliberate a seguito della deliberazione n.49/2023/INPR nell'ambito del programma annuale del controllo successivo sulla gestione;

CONSIDERATO che è opportuno avvalersi di un esperto con l'incarico di espletare attività connesse con le materie rientranti nella sfera di attribuzioni sindacali e aventi attinenza con i compiti istituzionali, nonché per sostenere l'azione amministrativa indirizzata all'attuazione del programma di mandato del Sindaco, con particolare riferimento agli aspetti giuridici e legali non essendo il Comune di Ferla dotato di un proprio Ufficio legale e di figure dotate della predetta professionalità;

RAVVISATA in particolare l'esigenza di godere della prestazione professionale dell'incaricato in materia di indirizzo e programmazione nell'avvio e sviluppo di partnership e collaborazioni con Istituzioni, Enti di ricerca e Università, altri Comuni, Libero Consorzio Comunale di Siracusa,

Unione dei Comuni Valle degli Iblei, Associazione Borghi più belli d'Italia e dell'Associazione dei Comuni Virtuosi per lo sviluppo di strategie coordinate di sviluppo e crescita, fornendo supporto all'attività di indirizzo del Sindaco in vista del raggiungimento degli obiettivi definiti nelle proprie linee programmatiche e la cura dei suddetti rapporti istituzionali; supporto nell'attività di indirizzo per rafforzare politiche tese alla creazione di beni collettivi ad uso civico; di assistenza negli incontri con gli altri organi o autorità istituzionali; assistenza nella trattazione di Accordi di programma con soggetti pubblici e privati promotori o destinatari; verifica dello stato di attuazione ed impulso alla realizzazione del programma e supporto nella predisposizione della relazione annuale per il Consiglio comunale; esame e valutazione delle misure correttive per un efficace razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi; assistenza nella redazione degli atti di indirizzo; supporto all'attività di indirizzo nella creazione di un registro del contenzioso dell'Ente; supporto al Sindaco nella predisposizione degli atti di nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni operanti nell'ambito del Comune e della provincia, negli organi consultivi; supporto all'attività di indirizzo e vigilanza dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali; attività di consulenza e supporto alla predisposizione dei riscontri agli atti ispettivi del Consiglieri comunali nel termine previsti dal regolamento consiliare; attività di consulenza e supporto nell'ambito della predisposizione della relazione del Sindaco sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta; attività di supporto e consulenza nella predisposizione delle Ordinanze di competenza del Sindaco; assistenza nella redazione degli atti di indirizzo;

RILEVATO pertanto, nell'interesse pubblico dell'Ente, l'opportunità di avvalersi della qualificata collaborazione professionale esterna di un esperto legale nelle suddette specifiche materie di competenza del Sindaco;

VALUTATO che l'interpretazione della disposizione contenuta nell'art. 14 della l.r. n.7 del 1992 e s.m.i., consente di configurare la nomina dell'esperto da parte del Sindaco come una prerogativa speciale a lui riservata, caratterizzata dall'instaurarsi di un immediato e pregnante rapporto di natura fiduciaria tra lo stesso ed il soggetto incaricato, subordinata soltanto alle specifiche condizioni indicate dalla medesima legge e, comunque, diversa dalla comune potestà di avvalersi di consulenti;

RILEVATO che, alla luce del superiore quadro normativo, suffragato dal descritto orientamento, l'individuazione da parte dell'organo politico del soggetto cui conferire l'incarico si fonda essenzialmente su valutazioni di carattere fiduciario, in quanto l'attività oggetto dell'incarico, che riguarda anche relazioni e comunicazioni istituzionali dell'Ente e del Sindaco in qualità di rappresentanza dell'Ente stesso, oltre alle competenze ed esperienze professionali attestatesi nel curriculum vitae, richiede particolare attenzione per gli aspetti fiduciari sulle capacità e qualità personali dell'esperto incaricato;

RITENUTO che, in considerazione della delicatezza e della complessità dell'incarico stesso è imprescindibile ed essenziale che la scelta ricada su soggetti che siano anche in grado, per competenza ed esperienza, di assolvere il ruolo di impulso nei confronti della struttura burocratica in ordine alle materie oggetto del presente incarico;

RITENUTO:

- di individuare idoneo esperto ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 26 agosto 1992 n. 7, come da ultimo sostituito dall'articolo 9 comma 1 della L.R. 17 febbraio 2021 n. 5 come modificato dalla pronuncia della Corte Costituzionale, con particolare riferimento alle discipline giuridico amministrative della consulenza legale, l'avvocato Andrea Nicosia, nato a Vittoria il 22 aprile 1988, data la comprovata esperienza desumibile dal cv;
- che l'Esperto nelle discipline giuridico-amministrative dovrà fornire il supporto ed assistenza nelle materie di competenza dello scrivente o sottoposte al controllo e dalla vigilanza del Sindaco, per le attività che di volta in volta gli saranno richieste;

VISTO

- il curriculum vitae dell'avvocato Andrea Nicosia, dal quale si evince il possesso di adeguati requisiti culturali e professionali per la nomina e dal quale si rileva che lo stesso è in possesso della capacità professionale necessaria per assolvere alle questioni richiamate in precedenza;

CONSIDERATO che:

- l'apporto dell'incarico nello svolgimento dei compiti di esperto del Sindaco per l'attuazione del programma amministrativo nelle tematiche sopra evidenziate si rivela conducente in rapporto al contributo potenziale nel quadro prospettico delle azioni attuative delle linee programmatiche dell'ente;
- il predetto professionista è in possesso della professionalità ed esperienza necessaria nello svolgimento delle proprie funzioni nella suddetta materia, come si evince dal curriculum professionale prodotto;

DATO ATTO che:

- il comma 5 dell'art. 14 della legge regionale 26/08/1992, n. 7 stabilisce che all'esperto sia corrisposto un compenso mensile non superiore allo stipendio tabellare previsto per la qualifica unica dirigenziale del CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali;
- il conferimento dell'incarico di esperto in argomento ha luogo ad un costo lordo onnicomprensivo di €. 8.700,00 (ottomilasettecento/00) per l'intera durata dell'incarico, che dovrà espletarsi entro il 31.05.2025;
- il conferimento dell'incarico di esperto in argomento ha luogo secondo le modalità, condizioni e termini di cui al disciplinare d'incarico allegato al presente atto (lett. A) parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che:

- viene rispettato il divieto di cui all'art. 14, comma 6, della l.r. 7/1992 (nessuno può avere conferiti più di due incarichi contemporaneamente);
- l'esperto incaricato è obbligato a relazionare allo scrivente sul rispetto degli obiettivi prefissati (anche al fine di consentire l'adempimento di cui all'art. 14, comma 4, della l.r. 7/92);

- l'attività si svolgerà in stretta collaborazione con lo scrivente in ragione dell'incarico ricoperto;
- ai fini dell'efficace gestione delle attività assegnate, l'incaricato potrà richiedere la collaborazione degli organi burocratici, l'utilizzo di strumenti e beni comunali e l'accesso a documenti e atti, nel rispetto delle prerogative degli uffici e delle norme vigenti;

ATTESO che l'incarico medesimo non rientra tra quelli per studio, ricerca e consulenza e che pertanto non è sottoposto ai vincoli previsti dall'art. 3 comma 55 e comma 56 della legge n. 244 del 24/12/2007 (finanziaria 2008);

DATO ATTO che l'incaricato dovrà sottoscrivere la dichiarazione di insussistenza di una delle cause di inconfiribilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013, che dispone in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma degli art. 49 e 50 della Legge 190/2012, essendo quest'ultima dichiarazione condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico, con l'impegno a comunicare eventuali variazioni in ordine alle dichiarazioni rese;

CONSIDERATO che il professionista ha manifestato la propria disponibilità ad accettare l'incarico in questione;

EVIDENZIATO che l'incarico è a tempo determinato, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del disciplinare di incarico e fino al 31/05/2025, eventualmente rinnovabile, fermo restando la possibilità di revoca da parte del Sindaco;

VISTO l'art 14 della L. R. n. 7/1992 e successive modifiche ed integrazioni nella formulazione emendata dalla Corte Costituzionale;

VISTA la L. R. n. 30/2000;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei servizi;

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti

DETERMINA

1. DI CONFERIRE l'Avvocato Andrea Nicosia, nato a [redacted] e residente a [redacted], l'incarico di esperto ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 26 agosto 1992 n. 7, come da ultimo sostituito dall'articolo 9 comma 1, della legge regionale 17 febbraio 2021 n. 5 per i motivi e le finalità espresse in narrativa, dalla data del presente provvedimento e sino al 31.05.2025 per lo svolgimento delle attività meglio specificate in premessa, giusto disciplinare di incarico (All. A) costituente parte integrante e sostanziale, dando atto che tale incarico non

costituisce rapporto di pubblico impiego, con possibilità di proroga, previo reciproco consenso;

2. DI DARE ATTO che l'incarico in argomento è revocabile in ogni momento previa adozione di apposita e motivata determinazione sindacale;

3. DI DARE ATTO che l'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del disciplinare di incarico e fino alla data del 31/05/2025, con possibilità di proroga o rinnovo, previo reciproco consenso, alle seguenti condizioni:

- a titolo oneroso, per un compenso lordo di 8.700,00 (ottomilasettecento/00), onnicomprensivo;
- l'incaricato, in concomitanza con il periodo di valenza del presente incarico, è tenuto a non assumere incarichi da parte di terzi e/o proporre contenziosi nei confronti del Comune di Ferla, dichiarando altresì che non ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.
- il conferimento del superiore incarico non costituisce rapporto di pubblico impiego, ha natura fiduciaria e potrà essere revocato discrezionalmente dal Sindaco o per espressa rinuncia del professionista;
- l'esperto incaricato è obbligato a relazionare allo scrivente sul rispetto degli obiettivi prefissati, anche al fine di consentire l'adempimento di cui all'art. 14 comma 4 della l.r. 7/92;

4. DI INCARICARE il Responsabile del Settore Affari Generali al compimento degli atti gestionali connessi e conseguenti al presente provvedimento, ivi compresa la verifica della sussistenza, da parte del professionista, delle condizioni di inesistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interessi in relazione all'incarico da ricoprire, nonché dell'insussistenza di una delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013, che dispone in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma degli art. 49 e 50 della Legge 190/2012, essendo quest'ultima dichiarazione condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico;

5. DI STABILIRE che l'incaricato per lo svolgimento dei compiti infra descritti e comunque per ragioni inerenti l'incarico conferito, potrà utilizzare i locali comunali, le risorse strumentali necessarie e potrà accedere agli uffici comunali per prendere visione o richiedere copia di atti e provvedimenti, richiedere informazioni su pratiche di ufficio e sullo stato delle stesse, intrattenere rapporti con i funzionari comunali e i responsabili di procedimento, per lo studio, l'approfondimento e l'esame di particolari problematiche connesse esclusivamente all'incarico e alla realizzazione dei programmi e dei progetti dell'Amministrazione Comunale inerenti la materia oggetto dell'incarico;

6.DI NOTIFICARE il presente provvedimento all'incaricato e trasmetterne copia al Presidente del Consiglio Comunale, agli Assessori comunali, al Segretario comunale, al Revisore dei Conti, ai preposti alle strutture di massima dimensione dell'Ente per opportuna conoscenza;

7.DI DISPORRE, a cura dell'Ufficio competente la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line, sul sito web del Comune, sezione "Amministrazione trasparente/Consulenti e collaboratori".

Il Sindaco

Avv. Michelangelo Giansiracusa

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Michelangelo Giansiracusa', written over the printed name.